REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere relatore
Oriella MARTORANA	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere
Carola CORRADO	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello in materia pensionistica, iscritto al n. **61641** del registro di segreteria, proposto da:

xx, nato xx e residente in xx, via xx, C.Fxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti (C.F. BNTPLA66B05C745M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16, giusta procura in atti;

appellante

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Lidia Carcavallo e Sergio Preden, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;

appellati

avverso

la sentenza n. 52/2023/C della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia Romagna, in composizione monocratica, depositata in segreteria il 15 giugno 2023, non notificata, resa sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 45678 del registro di segreteria;

VISTO l'atto di citazione in appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza del 16 settembre 2026, svolta con l'assistenza del segretario di udienza dr.ssa Laura Plierci – data per letta la relazione del Consigliere Paola Briguori con il consenso delle parti - per l'appellante xx l'avv. Massimo Silvestri, giusta delega scritta dell'avv. Bonaiuti, l'avv. Emiliano Pepe per il Ministero della Giustizia e l'avv. Giuseppina Giannico per INPS:

FATTO

1. Il sig. xx, nato il xx, già appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, veniva dispensato dal servizio per infermità e collocato a riposo con decorrenza dal 27 novembre 2001.

2. Con ricorso iscritto al n. 45678 del registro di segreteria, proposto nei

confronti del Ministero della Giustizia, il medesimo xx chiedeva l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una pluralità di infermità:

- sindrome ansioso-depressiva;
- gastroduodenite cronica erosiva;
- ipertensione arteriosa;
- diabete mellito di tipo 2 in fase di scompenso;
- gonartrosi e condropatia femoro-rotulea bilaterale;
- ernia discale L5-S1 con compressione del sacco durale associato a triplice bulging del tratto spondiloartrosico;
- artrosi lombosacrale discopatica con deficit funzionale;
- note di artrosi cervicale.

Conseguentemente il sig. xx chiedeva l'ascrizione tabellare cumulativa delle infermità e il riconoscimento della pensione privilegiata di 1^ categoria vitalizia, dell'assegno di superinvalidità (Tabella E, lett. F), del cumulo di infermità ex art. 109 del d.P.R. n. 1092/1973, dell'assegno di incollocabilità ex art. 104 del medesimo d.P.R. e del beneficio di cui alla legge n. 539/1950, con interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con decorrenza dal collocamento a riposo o dalle rispettive istanze amministrative.

2.1. Il Ministero della Giustizia, unica amministrazione originariamente convenuta, restava contumace. Con ordinanza n. 19/2021 del 18 maggio 2021 il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, subentrato all'INPDAP nella gestione delle partite pensionistiche del personale della Polizia Penitenziaria.

L'Istituto si costituiva il 15 settembre 2021 eccependo la propria estraneità alla

questione controversa, quale mero ordinatore secondario della spesa, e l'inammissibilità della domanda relativa all'assegno di incollocabilità, per mancata previa richiesta in via amministrativa.

Nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.

Con ordinanza n. 37/2021 del 28 settembre 2021 la Sezione territoriale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna ordinava al ricorrente il riordino e la rinnovazione del deposito documentale. Con successive ordinanze onerava il Ministero della Giustizia di fornire notizie sugli anni di servizio, sulle infermità del ricorrente, sulle istanze amministrative presentate e sui provvedimenti adottati al loro esito.

La predetta Amministrazione dava esecuzione agli incombenti istruttori solo il 6 febbraio 2023, depositando il fascicolo amministrativo e una relazione.

Con quest'ultima eccepiva, quanto alla domanda di assegno di incollocabilità, proposta unitamente a quella ex l. n. 539/1950, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo e, in subordine, la prescrizione; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.

Inoltre, con ordinanza n. 41/2022 del 29 dicembre 2022, la Sezione aveva incaricato il Collegio Medico Legale della Difesa (C.M.L. — Sezione speciale presso la Corte dei conti) di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità dedotte, di riferire sulla loro corretta diagnosi, di indicarne la categoria tabellare di ascrizione cumulativa e di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per i benefici pensionistici richiesti.

L'udienza, fissata per l'11 maggio 2023, veniva rinviata al 31 maggio 2023 per il mancato tempestivo deposito del parere. Il 27 aprile 2023 il ricorrente depositava un'ulteriore memoria difensiva, con cui eccepiva, a sua volta, il

difetto di legittimazione passiva dell'INPS e ne chiedeva l'estromissione dal giudizio. L'8 maggio 2023 il parere del C.M.L. veniva trasmesso alle parti; il 9 maggio 2023 veniva ritrasmesso con modifiche alla pagina 15.

Il 29 maggio 2023 il ricorrente depositava una nuova memoria, con la quale prendeva posizione sull'elaborato peritale. Vi allegava le note critiche del proprio consulente, Prof. Giuseppe Rallo, e richiamava le perizie di parte già depositate a firma dei Proff. Stefano Buzzi e Gaetano Galderisi.

All'udienza del 31 maggio 2023 le parti costituite si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano che la causa fosse decisa.

3. La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in funzione di Giudice unico delle pensioni, si pronunciava con la sentenza n. 52/2023/C, oggi appellata, resa all'esito dell'udienza del 31 maggio 2023 e depositata il 15 giugno 2023.

Il primo Giudice premetteva il principio della ragione più liquida e rilevava la manifesta tardività dell'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dal Ministero della Giustizia. Nel merito, accoglieva parzialmente il ricorso.

In particolare, il Giudice richiamava la relazione del Collegio Medico Legale. All'esito di accertamenti tecnico-sanitari, comprensivi di visita diretta del ricorrente, il Collegio aveva accertato la riconducibilità eziologica al servizio delle sole infermità *«ernia discale L5-S1 con compressione del sacco durale associato a triplice bulging del tratto spondiloartrosico e artrosi lombosacrale discopatica con deficit funzionale» e «note di artrosi cervicale»*, ascrivendole cumulativamente alla 7^ categoria della Tabella A; per le restanti infermità dedotte aveva invece escluso il nesso causale con il servizio.

Non ravvisando agli atti elementi idonei a indurre valutazioni di segno

contrario, il Giudice riteneva di non doversi discostare dall'elaborato peritale e vi rinviava *per relationem*. Richiamava, sul punto, il principio secondo cui il giudice che aderisce al parere del consulente d'ufficio non è tenuto a esporne specificamente le ragioni.

Dichiarava, pertanto, il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di 7^ categoria, Tabella A, con decorrenza dal collocamento a riposo, oltre agli interessi legali integrativi rispetto alla rivalutazione monetaria.

Per l'effetto, escludeva sia l'attribuzione della pensione di 1^ categoria vitalizia sia il cumulo di infermità ex art. 109 del d.P.R. n. 1092/1973.

Respingeva le ulteriori domande, in particolare, la domanda di assegno di superinvalidità e quella di assegno di incollocabilità.

Quest'ultimo veniva escluso perché l'infermità psichiatrica, pur avendo determinato l'inidoneità permanente del xx ai servizi d'istituto e al transito in altri ruoli, non era stata ritenuta riconducibile al servizio, in linea con quanto stabilito dal Comitato di verifica per le cause di servizio. Respingeva, infine, la domanda relativa al beneficio di cui alla legge n. 539/1950, ritenuto insussistente per difetto del presupposto della dipendenza da causa di servizio.

Dichiarava assorbita ogni ulteriore questione, comprese l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'INPS e le contrapposte eccezioni di rito sollevate dalle parti, compensava integralmente le spese di lite, per soccombenza reciproca.

4. Avverso la sentenza n. 52/2023/C il sig. xx proponeva appello, affidato a due motivi.

Con il primo motivo il xx denunciava la violazione degli artt. 97 e 166 c.g.c., dell'art. 2 delle norme di attuazione del Codice di giustizia contabile e dell'art.

195 c.p.c., nonché del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Lamentava che, nel conferimento dell'incarico al C.M.L., non fosse stato rispettato il meccanismo del contraddittorio tecnico previsto dall'art. 97, comma 5, c.g.c., che impone la trasmissione alle parti di uno schema di relazione, la trasmissione al consulente delle osservazioni dei consulenti di parte e il deposito di una relazione finale che ne dia conto.

Ed ancora, lamentava che l'udienza di trattazione fosse stata fissata a ridosso del deposito del parere, con conseguente compressione dei termini a difesa. Deduceva che, in ogni caso, la relazione medico-legale del proprio consulente, Prof. Giuseppe Rallo, depositata in vista dell'udienza, non sarebbe stata in alcun modo menzionata né valutata dal primo Giudice.

Con il secondo motivo l'appellante denunciava la violazione degli artt. 64 e seguenti del d.P.R. n. 1092/1973, il difetto di istruttoria, la mancanza, l'apparenza o la contraddittorietà della motivazione, la violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 c.g.c. e la violazione dell'art. 2728 c.c. Sosteneva che la sentenza, motivando *per relationem* mediante integrale adesione al parere del C.M.L., non avesse considerato le puntuali osservazioni tecniche del Prof. Rallo né le perizie di parte dei Proff. Stefano Buzzi e Gaetano Galderisi.

Ne sarebbe derivato un vizio di motivazione apparente, censurabile in sede di appello pensionistico anche su questioni di fatto ai sensi dell'art. 170 c.g.c., come interpretato dalle Sezioni Riunite con le sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000.

Deduceva, infine, che un'analoga carenza di motivazione inficerebbe il rigetto della domanda relativa al beneficio di cui alla legge n. 539/1950.

Concludeva chiedendo, in via rescindente, l'ammissibilità dell'appello e, in via rescissoria, il riconoscimento del diritto vantato in primo grado ovvero, in subordine, la rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell'art. 170, quarto comma, c.g.c.

5. Con memoria di costituzione per l'udienza del 16 settembre 2026, l'INPS riproponeva, in via preliminare, l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva.

Rilevava che l'appellante xx, pensionato della Polizia Penitenziaria, era stato collocato a riposo il 27.11.2001, in data anteriore al trasferimento all'INPDAP, dal gennaio 2010, delle competenze pensionistiche relative a tale personale; unico legittimato passivo sarebbe stato, pertanto, il Ministero della Giustizia.

Per mero scrupolo difensivo, riproponeva altresì l'eccezione di prescrizione dei ratei, per la denegata ipotesi di accoglimento del gravame.

Concludeva per il rigetto dell'appello.

6. Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato ed eccepiva l'inammissibilità di entrambi i motivi di appello.

Rilevava che essi, sotto l'apparente veste della violazione di legge, erano rivolti a un riesame di questioni di fatto e di valutazioni medico-legali, precluso in sede di appello pensionistico dall'art. 170 c.g.c., secondo i criteri distintivi tracciati dalle Sezioni Riunite con le sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 97 c.g.c., osservava che il ricorrente aveva potuto depositare, in vista dell'udienza del 31 maggio 2023, un'articolata memoria di replica corredata dalle note critiche del proprio

consulente; non vi sarebbe stata, pertanto, alcuna concreta compressione del contraddittorio o del diritto di difesa.

Precisava, inoltre, che il primo Giudice aveva dato conto di aver esaminato diffusamente l'intera documentazione, ivi compresa la relazione di parte.

La sentenza impugnata richiamava infatti espressamente le *«eccezioni formulate da parte ricorrente nella memoria del 29 maggio 2023»*, ritenendole complessivamente inidonee a minare la fondatezza del parere del C.M.L.

Tale richiamo si estendeva anche alle note critiche del Prof. Rallo, allegate alla memoria.

Non sarebbe dunque configurabile alcuna omissione di pronuncia.

Aggiungeva che il parere del C.M.L., quale organo ausiliario del giudice e non di parte, gode di garanzie di imparzialità riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e contabile e che esso è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, vizi non ravvisabili nella specie.

Riproponeva, infine, l'eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici, per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame.

Concludeva per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.

7. All'udienza del 16 settembre 2026 l'avv. Massimo Silvestri, per l'appellante, ribadiva le richieste formulate nell'atto di appello; l'avv. Emiliano Pepe, per il Ministero della Giustizia, e l'avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS, richiamavano quanto già diffusamente argomentato negli scritti difensivi.

La causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è in parte infondato e in parte va dichiarato inammissibile.

1. Il primo motivo, con il quale l’appellante xx lamenta la violazione del contraddittorio tecnico nella formazione della consulenza del Collegio Medico Legale e la compressione dei termini a difesa, è infondato.

Quanto al primo profilo, si osserva che l’appellante non ha indicato quali specifiche osservazioni tecniche, se comunicate al consulente d’ufficio prima del deposito della relazione, ne avrebbero potuto mutare le conclusioni.

Né risulta dagli atti che, nel giudizio di primo grado, egli abbia presentato una tempestiva istanza volta a sollecitare l’osservanza della sequenza procedimentale di cui all’art. 97, comma 5, c.g.c. La censura è, pertanto, priva della necessaria prospettazione di un pregiudizio concreto e specifico e si risolve in una doglianza di carattere meramente formale.

Quanto al secondo profilo, si osserva che, pur a fronte dei tempi ristretti lamentati, tra il deposito del parere (9 maggio 2023) e l’udienza (rinviata al 31 maggio 2023) sono intercorsi oltre venti giorni.

In tale intervallo il ricorrente in primo grado xx ha potuto depositare un’articolata memoria difensiva, corredata dalle note critiche del proprio consulente e dal richiamo alle perizie di parte già in atti. Tale circostanza dimostra, di per sé, che il contraddittorio è stato pienamente garantito nella sua sostanza e che il diritto di difesa della parte non è stato concretamente compromesso.

3. Parimenti appare privo di pregio il secondo motivo, con il quale il medesimo appellante denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata per omessa considerazione delle proprie controdeduzioni tecniche.

Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della

giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dalla sentenza appellata, il giudice di merito che aderisce al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto a esporre in modo specifico e analitico le ragioni della propria adesione. Il richiamo, anche *per relationem*, all'elaborato peritale può infatti implicare una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei criteri scientifici seguiti dal consulente, purché le contrarie deduzioni delle parti risultino esaminate e disattese, anche implicitamente (Cass. civ., Sez. VI, ord. 22 settembre 2021, n. 25671; conformi, tra le altre, Cass. 11 giugno 2018, n. 15147).

Tale condizione non ricorre, invece, quando il giudice ignori del tutto le deduzioni difensive di parte, già trascurate dal consulente d'ufficio nella propria relazione (Sez. II centr. app., sent. n. 354/2022, richiamata dallo stesso appellante).

Nel caso di specie, tuttavia, non è dato ravvisare una simile, radicale omissione.

La sentenza impugnata afferma infatti espressamente che i risultati del parere del C.M.L.:

«*non appaiono minati dalle eccezioni formulate da parte ricorrente nella memoria del 29 maggio 2023*».

La locuzione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, si riferisce all'intero contenuto di quella memoria, comprensivo, per pacifica allegazione dello stesso appellante, delle note critiche del Prof. Rallo ivi allegate.

Essa non consente, pertanto, di isolare un singolo allegato quale oggetto di omessa considerazione.

Il Giudice, dunque, non ha ignorato le controdeduzioni tecniche di parte, ma le

ha esaminate e disattese, sia pure con motivazione sintetica e *per relationem* al giudizio, ritenuto congruo e completo, espresso dall'organo ausiliario.

Ciò è riconducibile, per quanto detto, a una legittima tecnica motivazionale e non un vizio di motivazione apparente, quale che sia l'opinabilità, nel merito, della relativa valutazione tecnico-scientifica: profilo, quest'ultimo, sottratto al sindacato del giudice d'appello pensionistico ai sensi dell'art. 170 c.g.c.

3.1. Per il resto, il secondo motivo, sotto la veste del vizio di motivazione apparente, introduce censure volte a sindacare nel merito il *decisum* in ordine alla dipendenza delle infermità da causa di servizio.

Si tratta di un'indagine che, vertendo su questioni di fatto, resta del tutto preclusa al giudice d'appello delle pensioni.

Ad avviso del Collegio, l'appello è pertanto, *in parte qua*, inammissibile.

Si rammenta che l'art. 170 del Codice di giustizia contabile limita i motivi deducibili in appello, nei giudizi in materia pensionistica, alle sole questioni di diritto. Tali devono intendersi quelle che investono la portata dispositiva di una norma giuridica o il suo ambito applicativo, nonché i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo.

Le questioni medico-legali, per contro, sono equiparate dal legislatore alle questioni di fatto e possono essere dedotte in appello nei soli, tassativi limiti in cui la sentenza impugnata risulti del tutto priva di motivazione, ovvero affetta da motivazione meramente apparente.

È tale la motivazione che, pur graficamente esistente, si risolve in argomentazioni perplesse od obiettivamente incomprensibili e non consente di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

Resta in ogni caso escluso che il vizio possa consistere nel mero

apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice in senso difforme da quello auspicato dalla parte (Sez. Riunite, sentt. n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000).

3.2. Analoghe considerazioni valgono per il rigetto della domanda relativa al beneficio di cui alla legge n. 539/1950, rispetto al quale l'appellante lamenta l'assenza di qualsivoglia motivazione.

Il beneficio presuppone il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; il suo diniego discende, pertanto, direttamente dal mancato accertamento sul nesso causale tra le infermità e il servizio compiuto dal primo Giudice.

La censura, investendo nella sostanza tale aspetto, attiene a una questione di fatto ed è, anch'essa, inammissibile ai sensi dell'art. 170 c.g.c.

Né, peraltro, sussiste il dedotto difetto assoluto di motivazione.

La sentenza impugnata, richiamando sul punto le conclusioni del Collegio Medico Legale, ne ha dato conto: ha chiarito, infatti, che il beneficio, avendo natura amministrativa e presupponendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non poteva essere attribuito per le infermità, diverse da quelle ascritte alla 7^ categoria, rispetto alle quali tale dipendenza è stata esclusa.

La motivazione, per quanto sintetica, consente dunque di individuare compiutamente la *ratio decidendi* e non integra il vizio di motivazione apparente rilevante ai sensi dell'art. 170 c.g.c.

4. Quanto detto rende superfluo l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'INPS, non oggetto di specifico motivo di appello e già dichiarata assorbita dal primo Giudice: il rigetto del gravame e la declaratoria della sua parziale inammissibilità comportano, di per sé, la

conferma della sentenza impugnata.

Per le medesime ragioni resta assorbita l'eccezione di prescrizione dei ratei pensionistici, riproposta in via subordinata da entrambi gli appellati.

5. L'appello deve, pertanto, essere in parte respinto, quanto alla dedotta violazione dell'art. 97 c.g.c. e al vizio di motivazione apparente, e in parte dichiarato inammissibile, quanto alle censure concernenti l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dell'appellante e il conseguente diniego del beneficio di cui alla legge n. 539/1950. Conseguentemente va confermata la sentenza n. 52/2023/C della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica.

6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore di entrambi gli appellati costituiti.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 61641 del registro di segreteria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

IN PARTE RIGETTA E IN PARTE DICHIARA INAMMISSIBILE

l'appello proposto da xx e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 52/2023/C della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 800,00 (ottocento/00) in favore del Ministero della Giustizia e in € 800,00 (ottocento/00) in favore dell'INPS, oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Briguori	Dott. Tammaro Maiello
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositato in Segreteria il 12/10/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 12/10/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 12/10/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente